


Clicca sugli argomenti per raggiungere il contenuto desiderato 

I PARAMETRI PER LE LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI	2
AVVISI BONARI: LE NOVITÀ DEL D.LGS. 108/2024 PER IL 2025	3
RIVENDITA IMMOBILE ACQUISTATO CON LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA	4
MODIFICA PIANO STRATEGICO PAC 2023-2027	4
QUADERNO DI CAMPAGNA DIGITALE, VERSO L'OBBLIGO MA SENZA MULTE	5
NUOVE FAQ MINISTERIALI SU BCAA7	5
IL MASAF ABROGA L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL PAP.....	7



**Professional
Partner
2024**

**REDATTO DA:**

Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali - Responsabile Area tecnica

TUTORIAL A CURA DI:

Nicoletta Ferri

CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 17 gennaio 2025

I PARAMETRI PER LE LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

La legge prevede, a favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a determinati limiti, differenziati a seconda dell'attività esercitata, di optare per le liquidazioni IVA trimestrali in luogo di quelle mensili (l'opzione per la liquidazione IVA trimestrale richiede di maggiorare ogni singola liquidazione degli interessi dell'1%).

Come previsto dall'art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011, il limite del volume di affari il cui mancato superamento consente l'accesso alle liquidazioni IVA trimestrali è allineato alle soglie di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata e, di conseguenza, a partire dall'anno 2023 occorre far riferimento ai nuovi importi introdotti dalla "Legge di Bilancio 2023".

ATTIVITÀ ESERCITATA	VOLUME DI AFFARI ANNO PRECEDENTE
Prestazioni di servizi	Non superiore a 500.000 euro
Altre attività	Non superiore a 800.000 euro

In caso di contemporaneo svolgimento di prestazioni di servizi e di altre attività, per determinare se è possibile effettuare le liquidazioni trimestrali è necessario distinguere tra le seguenti ipotesi.

Qualora sia adottata la contabilità unificata per tutte le attività esercitate e:

- i corrispettivi delle diverse attività non siano distintamente annotati, occorre far riferimento, relativamente a tutte le attività esercitate, al limite di 800.000 euro;
- i corrispettivi delle diverse attività siano annotati distintamente, ai fini della liquidazione IVA trimestrale devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
- volume di affari delle attività di prestazioni di servizi non superiore a 500.000 euro;
- volume di affari di tutte le attività complessivamente considerate non superiore a 800.000 euro.

Qualora, invece, sia adottata la contabilità separata per obbligo di cui all'art. 36, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 e:

- le attività siano costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività, i rispettivi limiti devono essere applicati autonomamente (di conseguenza, il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per un'attività e trimestrali per l'altra);
- una o più delle attività comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziando in base all'annotazione distinta / non distinta dei corrispettivi.

Infine, qualora sia adottata la contabilità separata per opzione di cui all'art. 36, comma 3, D.P.R. n. 633/1972:

- il volume di affari delle attività di prestazioni di servizi deve essere non superiore a 500.000 euro;
- il volume di affari complessivo di tutte le attività deve essere non superiore a 800.000 euro.

NUOVI TERMINI E RIDUZIONI PER AVVISI BONARI: LE NOVITÀ DEL D.LGS. 108/2024 PER IL 2025

Il D.Lgs. 108/2024 estende da 30 a 60 giorni i termini per il pagamento e i chiarimenti relativi agli avvisi bonari, applicabili dal 1° gennaio 2025. Le somme possono essere rateizzate fino a 20 rate trimestrali al tasso del 3,5%. Confermata la sospensione dei termini in agosto e dicembre. Le sanzioni per ritardi sono ridotte al 25% (12,5% se entro 90 giorni). Le nuove regole si riflettono sulle riduzioni applicabili alle comunicazioni di irregolarità, con sanzioni ulteriormente abbassate per violazioni post-2024.

TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE	NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO
Comunicazione controllo automatico (artt. 36- <i>bis</i> , comma 3, D.P.R. n. 600/1973 e 54- <i>bis</i> , comma 3, D.P.R. n. 633/1972)	60 giorni dalla notifica della comunicazione (in precedenza, 30 giorni)
Comunicazione controllo formale (art. 36- <i>ter</i> , comma 4, D.P.R. n. 600/1973)	60 giorni dalla notifica della comunicazione (in precedenza, 30 giorni)
Comunicazione telematica esito liquidazione all'intermediario delegato (art. 2- <i>bis</i> , comma 3, D.L. n. 203/2005)	90 giorni dalla notifica della comunicazione
Comunicazione di controllo automatico redditi soggetti a tassazione separata (art. 1, comma 412, Legge n. 311/2004)	30 giorni dalla notifica della comunicazione

In conclusione, teniamo a ricordare che, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 87/2024 al sistema sanzionatorio tributario, per le violazioni commesse dallo scorso 1° settembre 2024, operano le nuove e più favorevoli misure delle sanzioni per tardivo o omesso versamento.

In particolare, il novellato art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, ha ridotto dal 30% al 25% la sanzione applicabile in caso di tardivo od omesso versamento. Inoltre, in caso di pagamento effettuato entro 90 giorni dalla scadenza di legge, la sanzione è ulteriormente ridotta al 12,5% (contro il precedente 15%).

Tale riduzione delle misure delle sanzioni tributarie si riflette sulle sanzioni applicabili in caso di definizione delle comunicazioni di irregolarità.

In particolare, per le comunicazioni di irregolarità elaborate dal 1° gennaio 2025:

- in caso di liquidazione automatica delle dichiarazioni, il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione determina la riduzione delle sanzioni:
 - al 10%, per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024;
 - all'8,33%, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024;

- in caso di controllo formale delle dichiarazioni, il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione determina la riduzione delle sanzioni:
 - al 20%, per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024;
 - al 16,67%, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Il mancato pagamento nei termini sopraindicati determina l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo definitivo, con applicazione delle sanzioni nelle misure ordinarie. La relativa cartella di pagamento è notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del versamento delle somme dovute. L'intervenuta decadenza dalla dilazione degli avvisi bonari non preclude, comunque, la possibilità di dilazionare le somme iscritte a ruolo e notificate con la cartella di pagamento.

PIÙ TEMPO PER LA RIVENDITA DELL'IMMOBILE ACQUISTATO CON LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta sulla disposizione che consente di beneficiare delle agevolazioni prima casa anche qualora l'acquirente sia anche titolare di altra abitazione per la quale abbia già beneficiato delle medesime agevolazioni. Il termine per la cessione del precedente immobile è stato infatti prorogato a due anni.

Le agevolazioni in materia di acquisto della prima casa prevedono l'applicazione dell'imposta di registro al 2% (anziché nella misura del 9%) nell'ipotesi di acquisto a titolo oneroso del diritto di proprietà su un'abitazione non di lusso, pertanto, non censita nelle categorie A/1, A8 o A/9 a condizione che:

- l'immobile sia **ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività** ovvero, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento;
- **nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune** in cui è situato l'immobile da acquistare;
- **nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale** dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa".

La "Legge di Bilancio 2025", interviene proprio su questo ultimo aspetto ammettendo comunque l'agevolazione a condizione che il precedente immobile fosse ceduto non più entro un anno dal nuovo acquisto agevolato ma entro due anni.

MODIFICA PIANO STRATEGICO PAC 2023-2027: CONFERMATA LA CANCELLAZIONE DELL'OBBLIGO DEL TERRENO A RIPOSO

In data 11 dicembre 2024, la Commissione Europea, con decisione C (2024) 8662, ha approvato l'emendamento 3 presentato dall'Italia, con il quale viene apportata una terza modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 a norma dell'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 che riguarda, tra l'altro, la

cancellazione dell'obbligo del 4% dalla BCAA 8 e la sua trasposizione, come impegno volontario, nell'istituto livello 1 dell'eco-schema 5.

Alla luce di quanto sopra, si comunica che gli Organismi Pagatori potranno procedere con i pagamenti dell'eco schema 5.1. - destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive compresi i terreni lasciati a riposo secondo gli importi unitari applicabili all'Eco-schema 5 livello 1, già indicati nella Circolare prot. n. 89138/2024 e precisamente:

- Eco-schema 5 livello 1 - terreni a riposo base: **€ 85,00;**
- Eco-schema 5 livello 1 - terreni a riposo Natura 2000 e ZVN: **€ 102,00.**

QUADERNO DI CAMPAGNA DIGITALE, VERSO L'OBBLIGO MA SENZA MULTE

Il Quaderno di campagna dell'agricoltore (Qdca) elettronico è stato integrato nel 2024 nel fascicolo aziendale e piano colturale grafico e **sicuramente sarà obbligatorio dal 2026**. Su come procedere il 14 gennaio c'è stato un nuovo incontro tra l'Agea, gli organismi pagatori e i «Caa di coordinamento», a cui ne seguirà un altro il 23 gennaio con le Regioni. Al direttore di Agea Coordinamento Salvatore Carfi è stato chiesto di chiarire la situazione e le prossime mosse. «La circolare di Agea Coordinamento (AGEA.21371.2024 del 14-3-2024) e le istruzioni operative di Agea organismo pagatore del 2024 – ha premesso Carfi – hanno previsto (a favore degli agricoltori che hanno fornito, su base volontaria, i propri dati elettronici) degli incentivi in termini di riduzione o deroga ai controlli. Carfi, cosa accadrà nel 2025 per il Qdca elettronico? Si potrebbe pensare all'introduzione obbligatoria del Qdca già a partire da quest'anno senza l'applicazione di alcuna sanzione purché vi sia una condivisione dell'operazione tra tutti gli stakeholder pubblici e privati. In tal caso verrebbero previste alcune deroghe a favore dei piccoli agricoltori. Ciò permetterebbe al nostro Paese di arrivare ben preparati alle disposizioni previste dal regolamento UE al quale comunque dovremmo uniformarci a partire dal 2026. Alcuni Caa sono preoccupati per le responsabilità per l'accuratezza dei dati inseriti nel Qdca elettronico? Non credo che ciò possa comportare delle preoccupazioni, essendo il Qdca elettronico dal 1° gennaio 2026 un obbligo unionale. Tengo a precisare che la raccolta delle relative informazioni già avviene con modalità cartacea e che adesso invece andrebbe raccolta in modalità elettronica a livello di ciascuna parcella agricola. Ad alcuni produttori il Quaderno elettronico appare come un ulteriore balzello. Vorrei sottolineare che non dobbiamo parlare solo di obblighi, ma anche e soprattutto di vantaggi che il nuovo strumento apporta, come semplificazione e miglioramento della competitività e del corretto uso di fitofarmaci e trattamenti per migliorare il nostro sistema agricolo che fonda la sua forza sulla qualità.

Attendiamo ora le decisioni dell'incontro del 23 gennaio.

NUOVE FAQ MINISTERIALI SU BCAA7

La Rete Rurale ha pubblicato, all'interno del proprio sito, alcune **FAQ** che fanno chiarezza sull'applicazione della BCAA7 successivamente alle modifiche agli impegni della condizionalità rafforzata definite dal Decreto Ministeriale n. 289235 del 28 giugno 2024.

Vengono riportate le più rilevanti. Le altre sono consultabili al link seguente: https://www.reterurale.it/PSP_domande_risposte

1. L'adempimento della BCAA 7 mediante l'opzione della diversificazione colturale può essere consentito dal 2025 anche a coloro che nel 2024 hanno adempiuto alla BCAA 7 senza completare nell'anno la rotazione con la coltura secondaria?

L'osservanza della BCAA 7 mediante la *diversificazione colturale* è una possibilità, alternativa alla rotazione, offerta a partire dall'inizio del 2024 dal Regolamento (UE) 2024/1468 (Regolamento per la semplificazione della PAC).

Rispetto alla modalità attuativa di questa disposizione, l'AdG nazionale ha predisposto uno specifico quesito per la Commissione Europea (CE), con cui chiede se il Regolamento (UE) 2024/1468 preveda che l'opzione *diversificazione colturale*, ai fini dell'osservanza della BCAA 7, sia possibile già dal 2025 anche per coloro che nel 2024 non hanno completato la rotazione con una coltura secondaria.

2. A fronte dei molteplici quesiti provenienti dal territorio, è necessario chiarire, anche con esempi, come dovrà essere gestito l'eventuale passaggio dalla rotazione alla diversificazione, che è una possibilità, alternativa alla rotazione, offerta dal Regolamento (UE) 2024/1468 per assolvere alla norma BCAA 7 sin dall'anno di domanda 2024.

Premesso che la rotazione prevede il cambio di coltura nella singola parcella mentre la diversificazione prevede la presenza di più colture in un anno nella stessa azienda, il seguente esempio chiarisce le modalità di assolvimento della BCAA 7 nel caso di un agricoltore che percepisce pagamenti diretti ma che non ha presentato domanda per interventi (ECO/SRA) che abbiano la BCAA 7 come baseline pertinente.

- 2023 “anno di deroga” al rispetto della BCAA 7 ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1317;
- 2024 “anno zero” per l'attuazione della BCAA 7, assolvibile nel modo seguente:
 - I. attuando una coltura principale e poi una secondaria nell'arco del 2024 e quindi “chiudendo” la rotazione nello stesso anno 2024. Il beneficiario potrà passare alla diversificazione colturale nel 2025 (esempio 1);
 - II. attuando solo una coltura (principale) nel 2024, per cui l'agricoltore avrà due possibilità:
 - a. continuare con la rotazione nel 2025, effettuando un cambio di coltura a livello di parcella e “chiudendo” pertanto la rotazione nel 2025, così da poter passare alla diversificazione nel 2026 (esempio 2.a);
 - b. opzione subordinata alla risposta della CE al quesito specifico di cui alla FAQ 1, passare alla diversificazione già nel 2025 (esempio 2.b). In ogni caso, dal 2025 in poi, la scelta della rotazione consentirebbe l'adempimento dell'obbligo in un anno solo se all'interno dello stesso anno la coltura primaria fosse seguita da una coltura secondaria, richiedendo in caso contrario l'adempimento dell'obbligo sul biennio.

Tabella riassuntiva delle ipotesi nel caso in cui la BCAA 7 non sia baseline di interventi.

	2023	2024		2025		2026	
		modalità BCAA 7	scelta colturale	modalità BCAA 7	scelta colturale	modalità BCAA 7	scelta colturale
esempio 1)	deroga	rotazione	coltura principale + coltura secondaria	diversificazione	più colture in un anno nella stessa azienda
esempio 2.a)	deroga	rotazione	solo coltura principale	rotazione	coltura di specie botanico diverso	diversificazione	più colture in un anno nella stessa azienda
esempio 2.b) (opzione subordinata a risposta della CE a quesito specifico)	deroga	rotazione	solo coltura principale	diversificazione	più colture in un anno nella stessa azienda	

IL MASAF ABROGA L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL PAP

Il Masaf che ha accolto finalmente la **richiesta di abrogazione dell'obbligo di presentazione del PAP**, il piano per le previsioni delle **produzioni biologiche**.

Si trattava di un adempimento risalente al 2012, divenuto ormai superato, soprattutto con l'introduzione del fascicolo aziendale informatizzato. I vari organismi di controllo, con tutta probabilità, chiederanno agli operatori biologici una resa prevista per coltura, ma si tratterà sicuramente di un obbligo burocratico molto più semplice rispetto al PAP. Per maggiori informazioni contattate il vostro tecnico che vi segue per il biologico.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER AZIENDE

- **Intervento SRD02 – Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale:** Contributo a fondo perduto per investimenti finalizzati al potenziamento delle performance climatico-ambientali delle aziende agricole e il miglioramento del benessere animale negli allevamenti - **Termine invio domande 30/04/2025**
- **Intervento SRD03 Investimenti per la diversificazione della attività:** contributo a fondo perduto per sviluppare attività agrituristiche, educativo/didattiche, turistico/ricreative - **Termine invio domande 31/03/2025**.
- **Intervento SRD01 PSR Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole:** contributo a fondo perduto per investimenti strutturali - **Termine invio domande 08/09/2025**.
- **Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali:** un Finanziamento a tasso agevolato a copertura fino al 60% dell'investimento e un Contributo nel limite massimo del 10% - aperto fino a esaurimento della dotazione finanziaria, comunque **non oltre il 31/12/2027**.
- **TRANSIZIONE 5.0:** credito d'imposta per investimenti dotati di tecnologia 4.0 e che garantiscano un risparmio energetico.
- **CAMERA DI COMMERCIO** – Contributo per l'accesso al credito: contributo in conto interessi su finanziamenti erogati dal 01.01.24 al 31.12.24. - **Termine caricamento domande: dal 24/02/2025 al 27/03/2025**
- **CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTI SETTORE OLIVICOLO-OLEARIO, AGRUMICOLO E OVINO-CAPRINO (ISMEA)** : A favore delle organizzazioni di produttori riconosciute e dei consorzi di organizzazioni di produttori del settore olivicolo - oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero - caseario del comparto del latte ovino e caprino, è prevista la concessione di un contributo da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi corrisposti nell'anno 2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine.
La compilazione e la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuate a partire **dalle ore 12.00 del giorno 20/01/2025, alle ore 12.00 del giorno 21/02/2025**.

BANDI IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE

- **PARCO AGRISOLARE:** Contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici del sistema produttivo.

Comisag Scarl
Il Direttore
Monica Facchetti

REDATTO DA:
Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali – Responsabile Area tecnica
Tutorial a cura di Nicoletta Ferri